

**PROTOCOLLO DI INTESA INTERREGIONALE TRA
LA REGIONE PIEMONTE E LA REGIONE LIGURIA**

Tra la Regione Piemonte con sede in Torino Piazza Castello, rappresentata dal _____

e

La Regione Liguria con sede in Genova Piazza De Ferrarsi, rappresentata dal _____

Premesso che l'art.8 sexies comma 8 della legge di riforma del Servizio Sanitario Nazionale, nell'ambito dei criteri generali definiti in sede di intesa tra il Ministro competente e la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni per la compensazione dell'assistenza prestata a cittadini in regioni diverse da quella di residenza, assume il principio delle reciproche intese volte a regolare il profilo di cui si tratta, da attuarsi secondo la logica funzionale dell'autosufficienza di ciascuna regione e l'impiego efficiente delle strutture che esercitano funzioni a valenza interregionale e nazionale,

SI CONVIENE

Art. 1

Le parti concordano che i flussi di migrazione sanitaria dei cittadini delle Regione Piemonte e Liguria devono trovare fonte di regolazione attraverso il presente atto di intesa, mirato a modulare l'accesso dei cittadini residenti in Liguria verso case di cura private accreditate e contrattate del Piemonte, e del pari dei cittadini residenti in Piemonte verso case di cura accreditate e contrattate della Liguria, secondo parametri di ragionevole e graduale rientro nei livelli fisiologici di un fenomeno che al presente manifesta gli effetti della mancata valorizzazione dei principi di autosufficienza di ciascuna regione e dell'impiego efficiente delle strutture a valenza interregionale e nazionale previsti dalla norma generale di riferimento.

Art. 2

Ai fini della salvaguardia attuativa del principio di autosufficienza della regioni di confine interessate, si assume il valore massimo di soglia del 15% (standard fisiologico di riferimento stimato 5-7 %) della produzione extraregionale, rilevata nell'ultimo anno completo di risultanze 2007, rispetto all'intera produzione della strutture interessate, da remunerarsi alle case di cura verso cittadini residenti nella regione confinante.

Tale percentuale viene aumentata al 20% in via transitoria per l'anno 2009 al fine di gradualizzare il rientro verso standards maggiormente fisiologici, mentre per l'anno 2010 assumerà il valore massimo del 15% di cui sopra.

I relativi valori massimi ammissibili di produzione per cittadini fuori regione costituiranno parte espressa dei rispettivi contenuti di contratto tra la Regione/ ASL competente e la Casa di Cura interessata.

Si assume in materia la metodologia di calcolo: si determina il rapporto tra il valore dell'intera produzione e la parte destinata a cittadini fuori regione, che viene percentualizzata fino a due decimali; si procede quindi alla riduzione nei valori di soglia definiti mediante operazione di equazione.

Si unisce alla presente intesa, di cui forma parte integrante, la tabella dei valori, oggetto delle operazioni di rientro nel biennio 2009-2010, delle case di cura interessate nelle rispettive regioni.

Art. 3

La presente intesa ha effetto dal 1 gennaio 2009 al 31.dicembre.2010. Entro il 30 settembre 2010 le parti dovranno manifestare la propria volontà di procedere al rinnovo con aggiornamento della

presente intesa, sulla base dei monitoraggi quali-quantitativi delle attività rese, ovvero a dichiararne la cessazione.

Per la Regione Piemonte _____

Per la Regione Liguria _____

TABELLA VALORI DI PRODUZIONE DELLE CASE DI CURA

Denominazione	Valore Base Prod. Extrareg	Quota Regione confine	Valore complessivo produzione CdC	Tasso incidenza Prod. Extraregionale	Valore max 2009 (al 20%)	Valore max 2010 (al 15%)
Case di Cura - Regione Liguria						
ISCC CAMOGLI	2.648.820	1.965.165	4.227.771	62,65	627.347	470.510
Case di cura - Regione Piemonte						
Città di Alessandria	9.122.212	3.032.594	21.356.000	42,71	1.420.086	1.065.070
Salus (AL)	4.509.073	4.281.689	13.824.089	32,61	2.625.997	1.969.504
S.Anna (AL)	1.847.413	1.705.194	7.204.499	25,64	1.330.104	997.578
Villa Igea (AL)	3.694.398	3.476.456	9.364.085	39,45	1.762.462	1.321.846
S.Rita (VC)	4.618.004	2.279.068	15.552.764	29,69	1.535.242	1.151.432